

La presente deliberazione viene affissa il 18 MAR. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 87 del 12 MAR. 2010

Oggetto: APPROVAZIONE ^{BOZZA} DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI"

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1. Prof. Ing. Aniello	CIMITILE	- Presidente	_____
2. Avv Antonio	BARBIERI	- Vice Presidente	_____
3. Dott. Gianluca	ACETO	- Assessore	_____
4. Ing. Giovanni Vito	BELLO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5. Avv. Giovanni Angelo Mosè	BOZZI	- Assessore	_____
6. Ing. Carlo	FALATO	- Assessore	_____
7. Dr.ssa Annachiara	PALMIERI	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
8. Dott. Nunzio	PACIFICO	- Assessore	_____
9. Geom. Carmine	VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI _____

PROPONENTE: l'Assessore alle Attività Culturali Ing. Carlo Falato 

PREMESSO che in applicazione dell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;

VISTO l'art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a regolamentare le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente;

RITENUTO che l'istituto della sponsorizzazione può trovare applicazione per il finanziamento di molte attività che l'ente è chiamato a svolgere nei vari settori, compreso, in particolare, l'ambito delle attività culturali;

VISTA la bozza del regolamento previsto dalla citata disposizione di legge;

SI PROPONE di approvare l'allegata bozza di "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni" e di proporne l'approvazione al Consiglio Provinciale

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore
ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE, TURISMO E SPORT
DR.SSA PIERINA MARTINELLI**

LA GIUNTA

**Su relazione dell'Assessore alla Cultura
A voti unanimi**

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di **approvare** l'allegata bozza di "Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni";
2. di **trasmettere** il presente atto al Dirigente Settore Attività Culturali per la formulazione della proposta al Consiglio Provinciale;
3. di **dare** alla presente immediata eseguibilità, con successiva unanime votazione

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Claudio UCCELLETTI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

N. 176 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267

18 MAR. 2010,

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 18 MAR. 2010, e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T. U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 09 APR. 2010,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 29 MAR. 2010

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267).

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento, li 09 APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

SETTORE ATT. EDUC. APT. TUR. SPORT prot.n.. _____

SETTORE _____ il 806 prot.n.. _____

SETTORE _____ il 22.3.10 prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

Conferenza dei Capigruppo il _____ prot.n. _____

Provincia di Benevento



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art. 6 - Corrispettivo della sponsorizzazione

Art. 7 - Scelta dello sponsor

Art. 8 - Sponsor accreditati

Art. 9 - Recepimento di offerte spontanee

Art. 10 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 11 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 12 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Art.14 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni

Art. 15 - Aspetti fiscali

Art. 16 - Riserve organizzative

Art. 17 - Controversie

Art. 18 - Norma di rinvio

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in armonia con le vigenti disposizioni di legge, disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte dell'Amministrazione alla sponsorizzazione come opportunità di finanziamento delle proprie attività.

Art. 2

Finalità

1. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate in particolare al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di progetti e all'erogazione di servizi anche a carattere innovativo – sperimentale.

Art. 3

Principi generali

1. Il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:

- a) il perseguimento di interessi pubblici;
- b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
- c) l'ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio provinciale, sia attraverso la realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “*contratto di sponsorizzazione*”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsee), garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a fronte dell'obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire una prestazione diretta o indiretta a favore dello sponsee;
- b) Per “*sponsorizzazione*”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c) Per “*soggetto promotore*” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che propone di stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Provincia di Benevento;
- d) Per “*sponsor*”: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, singolarmente o associate tra di loro, che intenda/no stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Provincia di Benevento;
- e) Per “*sponsee*” si intende la Provincia di Benevento;
- f) Per “*spazio pubblicitario*”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dalla Provincia di Benevento per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor.

Art. 5

Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del P.E.G. assegnati al Dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta può recepire e/o formulare indirizzi specifici rivolti ai dirigenti per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente disciplina regolamentare.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'Ente nell'ambito dei capitoli di spesa ordinaria, compresi anche i servizi non essenziali.

Art. 6

Corrispettivo della sponsorizzazione

1. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:

- a) in una somma di danaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure: al pagamento degli esecutori potrà provvedere anche direttamente lo sponsor;
- b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche.

Art. 7

Scelta dello sponsor

1. L'individuazione dello sponsor avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. L'amministrazione si avvale di tutti gli strumenti comunicativi e relazionali, anche di quelli non espressamente disciplinati dal presente regolamento, che, in relazione all'oggetto della sponsorizzazione e alle specificità dell'ambito in cui è proposta, appaiano più idonei a stimolare l'interesse e l'eventuale confronto tra i potenziali sponsor.
3. Quando la sponsorizzazione ha ad oggetto servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, l'individuazione dello sponsor è preceduta da invito ad almeno cinque soggetti interessati e/o accreditati ai sensi del successivo art.8 , se compatibile con l'oggetto del contratto.
4. L'Amministrazione, qualora lo ritenga più vantaggioso in relazione alle potenzialità attrattive dell'iniziativa, in alternativa all'invito di cui al precedente comma 3, predispone avviso promozionale al quale viene data idonea pubblicità.
5. L'avviso pubblico è approvato con determinazione dirigenziale, previa approvazione da parte della Giunta provinciale del progetto di sponsorizzazione. L'avviso è comunque pubblicato sul sito Internet della provincia e pubblicizzato con altre forme ritenute di volta in volta più convenienti ed adeguate in funzione di una maggiore conoscenza dell'intendimento dell'Ente di procedere alla scelta dello sponsor e della conseguente partecipazione dei soggetti interessati.
6. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione, che non potrà riguardare in ogni caso messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa ovvero messaggi di analogo contenuto, e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (o progetto) di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario/allestimento o la determinabilità dello stesso;
 - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - d) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - e) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato (o progetto) di sponsorizzazione.
8. L'offerta deve essere accompagnata da un'autocertificazione sottoscritta dal proponente ed attestante:
 - a) la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
 - d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
9. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario o allo spazio di allestimento e alle relative autorizzazioni.
10. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente proponente o competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione ci si potrà avvalere anche di apposita commissione presieduta dal Dirigente sopra indicato.
11. Nel caso di proposte concorrenti, l'Amministrazione valuta l'opportunità di favorire co - sponsorizzazioni.

Art. 8

Sponsor accreditati

1. L'Amministrazione ha facoltà di formare, con avviso pubblico, short list di candidati che abbiano manifestato interesse, a cui proporre, per un arco temporale non superiore ad un triennio, le occasioni di sponsorizzazione che presentino le caratteristiche di massima prefissate.

Art. 9

Recepimento di offerte spontanee

1. Qualora l'iniziativa di sponsorizzazione provenga da soggetti terzi, la relativa proposta deve essere riconosciuta e valutata, come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali della Provincia, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Tale valutazione dovrà essere effettuata dalla Giunta provinciale su proposta del Dirigente competente, il quale, ove necessario, inviterà il soggetto proponente a corredare la proposta di sponsorizzazione con tutti gli elaborati necessari per completare il progetto di sponsorizzazione.

2. Il Dirigente competente procederà quindi alle procedure per la scelta del contraente, secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

3. L'avviso o invito dovrà contenere l'espressa previsione che a parità di condizioni il proponente del progetto di sponsorizzazione abbia diritto alla preferenza rispetto agli altri partecipanti. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di soggetto diverso dal proponente, l'aggiudicatario dovrà farsi carico del rimborso delle spese sostenute dal soggetto proponente per la redazione del progetto di sponsorizzazione, il cui importo dovrà essere indicato nel bando o nella lettera invito.

Art. 10

Contratto di sponsorizzazione

1. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente interessato; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario/allestimento" o, comunque, del veicolo diffusivo espressamente indicato nel capitolato.

2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 11

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme derivanti da sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 sono utilizzati per ogni progetto di sponsorizzazione approvato ed attuato nel modo seguente:

- per il 20% per l'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999 con priorità per progetti speciali definiti dall'Amministrazione provinciale;
- per il 20% destinati all'implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999;
- per il rimanente 60% destinati al finanziamento di iniziative istituzionali nel settore di competenza.

Art. 12

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di non accettare una proposta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che, dalla stessa, possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) ritenga che il messaggio pubblicitario risulti, per modalità e/o contenuti diffusivi, lesivo di posizioni di diritto e/o di interesse o, comunque, inopportuno;

- d) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- 2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia e lesive delle pari opportunità.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
- 2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Art.14

Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni

- 1. A garanzia dell'importo del corrispettivo della sponsorizzazione, quale condizione per procedere alla formalizzazione dei rapporti di sponsorizzazione, lo Sponsor deve costituire, se richiesta dalla Provincia, prima della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia.
- 2. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto, fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della Provincia sulle somme versate dallo sponsor a titolo di garanzia previste nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 15

Aspetti fiscali

- 1. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.
- 2. Sia l'ente pubblico che lo sponsor devono emettere fattura, indicando il valore dell'intervento o della prestazione o della fornitura e ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA.

Art. 16

Riserve organizzative

- 1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Provincia di Benevento secondo la disciplina del presente regolamento.
- 2. E', tuttavia, facoltà della Provincia, qualora lo ritenga più conveniente, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario, nel rispetto delle vigenti norme in materia previste dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 17

Controversie

- 1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al foro di Benevento, con esclusione del deferimento ad arbitri.

Art. 18

Norma di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.